Spedizione in abbonamento postale — Anno 92° — Numero 224

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 29 settembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012**. Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 224 DEL 29 SETTEMBRE 1951:

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a duecentottantatre posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1946.

(4405)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 224 DEL 29 SETTEMBRE 1951:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1951 (Suppletivo).

(4847)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 agosto 1951, n. 965.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (secondo provvedimento).

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, per l'esercizio 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i sottoindicati capitoli:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 184-*bis*. — Fondo commisurato al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, ecc.

Cap. n. 629-*bis*. — Spese per liti, arbitraggi, ecc.

Art. 5.

All'elenco 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali è concessa al Ministro per il tesoro la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i sottoindicati capitoli:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 493-*bis*. — Assegnazione al Provveditorato al Porto di Venezia, ecc.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 52. — Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ecc.

Cap. n. 53. — Premi alle riserve di caccia, ecc.

Cap. n. 54. — Somma da erogare per il mantenimento dei guardia-caccia, ecc.

Cap. n. 56. — Somma da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, ecc.

Art. 6.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, è aggiunto il cap. n. 246 « Eventuali deficienze di cassa ecc. » del medesimo stato di previsione della spesa, per l'indicato esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Grosseney, addì 25 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51

In aumento:

Cap. n. 56. — Tasse sulle concessioni governative	L.	61.000.000
Cap. n. 150. — Rimborsi e concorsi, ecc.	»	53.160.000
Cap. n. 200. — (modificata la denominazione). — Proventi della vendita dei denaturanti dell'alcool destinato ad usi industriali e dei contrassegni di Stato per i liquori imbottigliati; per gli estratti e le essenze destinate alla preparazione dei liquori; per i surrogati del caffè e per le relative miscele. Rimborso delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette ad imposte di produzione	»	25.000.000
Cap. n. 263. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc.	»	1.406.000
Cap. n. 264. — Versamento della ritenuta del 5 per mille, ecc.	»	8.415.000
Cap. n. 287. — Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli	»	116.799.825
Cap. n. 308-*bis* (di nuova istituzione). — Somma proveniente dal « Fondo speciale Sepral » gestito dall'Alto Commissariato per l'alimentazione	»	16.500.000
Cap. n. 320-*ter*. — Somma derivante dal prelevamento del « Fondo lire ERP », ecc.	»	60.000.000.000
Cap. n. 385. — Somma da versarsi dal Fondo per il credito, ecc. per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	»	4.650.000
Cap. n. 396. — Ricavo della vendita delle merci e del noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni Alleate all'Italia, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. n. 398. — Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra A.R.A.R.	»	2.720.000.000
Totale	L.	65.006.930.825

Il Ministro per il tesoro
VANONI

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1950-51

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 39. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento del Comitato	»	20.000
Cap. n. 69. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.219.000
Cap. n. 70. — Compensi speciali, ecc.	»	1.496.000
Cap. n. 151. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 156. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 157. — Compensi speciali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 169. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 184-*bis* (di nuova istituzione). Fondo commisurato al 10% dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati film nazionali di lungrezza superiore ai 2000 metri da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 14, 1° comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958)	»	48.000.000
Cap. n. 228. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.	L.	1.400.000
Cap. n. 234. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc.	»	14.500.000
Cap. n. 235. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc.	»	600.000
Cap. n. 237. — Indennità di missione, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 238-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità per missioni all'estero compiute dal personale addetto ai servizi dell'alimentazione	»	8.000.000
Cap. n. 241-*bis* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri di Commissioni	»	200.000
Cap. n. 242. — Sussidi al personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 245. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 245-*bis* (di nuova istituzione. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 246. — Spese telegrafiche, ecc.	»	17.000.000
Cap. n. 246-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di opere, libri e pubblicazioni, abbonamenti a giornali	»	1.000.000
Cap. n. 247. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 367. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro, ecc.	»	5.450.000
Cap. n. 371. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro, ecc.	»	3.239.400
Cap. n. 372. — Compensi speciali, ecc.	»	75.782.160
Cap. n. 374. — Indennità di missioni e rimborso spese di trasporto al personale addetto ai Gabinetti	»	8.500.000
Cap. n. 405. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo degli Uffici provinciali, ecc.	»	1.850.000
Cap. n. 409. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo degli Uffici provinciali, ecc.	»	25.150.000
Cap. n. 410. — Compensi speciali, ecc.	»	209.600.000
Cap. n. 424-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio relativo alla emissione, con sistema meccanografico, degli ordini di pagamento delle pensioni (escluse le retribuzioni, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione al personale). Manutenzione del macchinario, degli impianti e dei locali dei centri meccanografici. Acquisto di utensili, attrezzi, pezzi di ricambio e materiali vari. Acquisto di carburanti e di lubrificanti. Fornitura di forza motrice. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	»	20.000.000
Cap. n. 428. — Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	»	50.000
Cap. n. 436. — Spese generali di esercizio della Zecca, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 443. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 450. — Oneri previdenziali, ecc.	»	800.000
Cap. n. 467 (modificata la denominazione. — Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di concorso dello Stato nell'estinzione del prestito di lire 70.000.000, concesso dalla stessa all'Ente autonomo Volturno (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 98) (ultima delle cinque annualità)	»	1.360.580
Cap. n. 510. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	2.732.000.000
Cap. n. 521. — Compensi speciali, ecc.	»	475.000
Cap. n. 542. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	600.000
Cap. n. 543. — Compensi speciali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 545. — Retribuzioni per incarichi, ecc.	»	400.0[illegible]

Cap. n. 554-*bis* (di nuova istituzione). — sotto la nuova sottorubrica « Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano »). — Indennità di missione e rim-

borso spese di viaggio ai componenti le Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano . . . L. 1.000.000

Cap. n. 554-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità speciale ai componenti delle Commissioni istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompense (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493) » 1.250.000

Cap. n. 554-IV (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . » 500.000

Cap. n. 554-V (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . » 500.000

Cap. n. 554-VI (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti per il lavoro straordinario da corrispondere, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 250.000

Cap. n. 554-VII (di nuova istituzione). — Sussidi al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani » 100.000

Cap. n. 554-VIII (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di manutenzione dei mobili per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano » 2.000.000

Cap. n. 554-IX (di nuova istituzione). — Spese di manutenzione e di adattamento di locali per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano » 600.000

Cap. n. 554-X (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e l'incisione di insegne metalliche relative alle ricompense al valore militare concesse per l'attività partigiana . » 1.000.000

Cap. n. 554-XI (di nuova istituzione). — Spese postali e telegrafiche » 200.000

Cap. n. 569-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana relative all'esercizio finanziario 1949-50 »). — Stipendi ed assegni fissi al personale . » 16.136.000

Cap. n. 569-*ter* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 925.000

Cap. n. 569-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 1.950.000

Cap. n. 569-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 200.000

Cap. n. 569-*sexies* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale » 3.686.020

Cap. n. 569-*septies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio . » 1.800.000

Cap. n. 569-*octies* (di nuova istituzione). — Spese postali telegrafiche e telefoniche . » 1.000.000

Cap. n. 570-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 120.000

Cap. 572-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie L. 10.420.000

Cap. 572-*ter* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi alla gestione A.M.G. . . . . » 59.475.000

Cap. n. 592. — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi alla gestione del governo militare alleato » 94.200.000

Cap. n. 593. — Somma occorrente per la sistemazione dei sospesi di Tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione . » 75.000

Cap. n. 600 (modificata la denominazione). — Indennità e gettoni di presenza ai membri ed al segretario del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui all'art. 51 del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, all'articolo unico del regio decreto 20 gennaio 1924, n. 150 ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, numero 325 (legge 5 gennaio 1950, n. 6) » 4.600.000

Cap. n. 612 (modificata la denominazione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra ed a quello di altre amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del servizio medesimo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 7.580.000

Cap. n. 614-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale comunque addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra » 700.000

Cap. n. 627-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale non di ruolo addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia . » 1.000.000

Cap. n. 629-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed eccessori » 800.000

Cap. n. 643. — Rimborso all'Istituto nazionale delle assicurazioni, ecc. . . » 17.126.415

Cap. n. 681. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . » 1.560.000

Cap. n. 682. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 2.640.000

Cap. n. 683. — Compensi speciali, ecc. . » 450.000

Totale degli aumenti . . L. 3.543.235.575

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 159. — Indennità di trasferimento, ecc. . L. 20.000

Cap. n. 176. — Fondo commisurato al 12 per cento, ecc. . » 8.000.000

Cap. n. 177. — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 178. — Quota commisurata al 4 per cento, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 187. — Spese per la censura teatrale, ecc. . » 100.000

Cap. n. 193. — Somma da corrispondere all'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.), ecc. » 12.300.000

Cap. n. 449. — Salari e paghe al personale adibito al Magazzino del Provveditorato generale dello Stato di via XX Settembre in Roma, ecc. . » 800.000

Cap. n. 458. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » 6.879.340

Cap. n. 459. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . » 2.962.000.000

Cap. n. 479. — Rimborso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ecc. » 250.500.000

Cap. n. 487. — Spese per il funzionamento di uffici all'estero, ecc. . . . . . » 33.000.000

Cap. n. 504. — Interessi compresi nelle annualità, ecc. . . . L. 17.126.415
Cap. n. 549. — Cancelleria e stampati » 300.000
Cap. n. 551. — Spese per gli automezzi » 500.000
Cap. n. 553. — Indennità di missione, ecc. » 500.000
Cap. n. 594. — Spese per fornitura di tondelli monetati, ecc. » 150.050.000
Cap. n. 607. — Indennità, ecc. ai componenti le Commissioni dei danni di guerra, ecc. » 4.500.000
Cap. n. 611. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.950.000
Cap. n. 613. — Retribuzioni per incarichi, ecc. » 2.500.000
Cap. n. 614. — Indennità di missione, ecc. » 1.280.000
Cap. n. 620. — Spese per il funzionamento della Commissione, ecc. » 450.000
Cap. n. 627. — Indennità di missione, ecc. » 1.800.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.494.555.755

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 181. — Fondo commisurato all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici da devolvere per le finalità indicate nell'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Cap. n. 184. — Fondo commisurato al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano inclusi film nazionali di attualità da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (art. 15, 4° comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958). (*Spesa obbligatoria*).

d) *Istituzione di capitoli*:

Cap. n. 493-*bis*. — Assegnazione al Provveditorato al Porto di Venezia in relazione al provento della tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto medesimo per il finanziamento della ricostruzione del silos granario (art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1948, n. 431) . *per memoria*

e) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 729-IX (aggiunto). — Sussidi al personale, ecc.
Cap. n. 729-X (aggiunto). — Spese per liti, ecc.
Cap. n. 817 (aggiunto). — Saldo di impegni riguardanti spese, ecc.
Cap. n. 819 (aggiunto). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi, ecc.
Cap. n. 820 (aggiunto). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi, ecc.
Cap. n. 824 (aggiunto). — Indennità per missioni all'estero compiute dal personale addetto ai servizi dell'alimentazione.
Cap. n. 826 (aggiunto). — Gettoni di presenza ai membri di Commissioni.
Cap. n. 828 (aggiunto). — Spese casuali.
Cap. n. 830 (aggiunto). — Spese per l'acquisto di opere, libri e pubblicazioni, abbonamenti a giornali.
Cap. n. 930 (aggiunto). — Indennità di trasferimento, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo, ecc. . L. 13.000.000
Cap. n. 8. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . » 12.000.000
Cap. n. 9. — Compensi speciali, ecc. . . » 1.400.000
Cap. n. 53. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . . » 230.000.000
Cap. n. 60. — Stipendi, paghe, ecc. . » 3.642.754.000
Cap. n. 62. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . . . » 175.000.000
Cap. n. 64. — Indennità militare, ecc. . » 725.914.000
Cap. n. 87-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per riparazione, manutenzione e rinnovo del materiale radio . . » 25.000.000
Cap. n. 93. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale di ruolo del catasto, ecc. . . . . . . » 25.000.000
Cap. n. 136-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio dell'automezzo assegnato per i servizi delle tasse e delle imposte indirette sugli affari L. 200.000
Cap. n. 181. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . » 25.000.000
Cap. n. 194. — Premio giornaliero di presenza al personale provinciale non di ruolo delle imposte dirette, ecc. . . . » 16.700.000
Cap. n. 196. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale non di ruolo delle imposte dirette, ecc. . . » 3.000.000
Cap. n. 240. — Acquisto, ecc., di strumenti, ecc., per il suggellamento di meccanismi, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 263. — Acquisto di stabili e terreni . . . . . . » 7.000.000
Cap. n. 279. — Spese per il funzionamento delle Sezioni speciali delle Commissioni, ecc. istituite per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime, ecc. . » 10.000.000
Cap. n. 279-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative al funzionamento delle Sezioni speciali delle Commissioni di primo e secondo grado, istituite per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento di profitti di regime, con l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134; compensi ai membri di essi, spese di segreteria, spese di sequestro; spese per il funzionamento del servizio provinciale e centrale dei tributi straordinari . . . » 5.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.941.968.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5. — Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti di ruolo, ecc. » 13.000.000
Cap. n. 7. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti di ruolo, ecc. . . . . . » 12.000.000
Cap. n. 61. — Razione viveri . . . » 4.543.668.000
Cap. n. 87. — Spese per l'acquisto, ecc., di munizioni . . . . . . » 25.000.000
Cap. n. 94. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . » 25.000.000
Cap. n. 128. — Spese, ecc., per il funzionamento del deposito generale dei valori bollati, ecc. » 200.000
Cap. n. 193. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . » 16.700.000
Cap. n. 195. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 234. — Costruzione di caselli doganali, ecc. . . . . . . » 1.400.000
Cap. n. 293. — Aggio agli esattori delle imposte dirette, ecc. . . . . . » 15.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.654.968.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 105. — Spese per le Commissioni di conciliazione, ecc. L. 25.000.000
Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per l'opera da essi prestata nell'interesse delle Commissioni di conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato di pace . . » 4.000.000
Cap. n. 105-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo addetto alle Commissioni di conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato di pace (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . » 2.000.000

Cap. n. 105-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale addetto alle Commissioni di conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato di pace (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) L. 2.000.000

Totale . . . L. 33.000.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 13. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. L. 750.000
Cap. n. 16. — Fitto locali » 403.000
Cap. n. 18. — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni » 500.000
Cap. n. 51-*ter* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni afferenti ad esercizi anteriori a quello corrente » 81.000

Totale degli aumenti . . L. 1.734.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 40. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa orientale italiana, ecc. L. 500.000
Cap. n. 44. — Spese per risarcimento dei danni di guerra » 484.000
Cap. n. 47. — Spese per il pagamento a conguaglio, ecc. . . . . » 750.000

Totale delle diminuzioni . . L. 1.734.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 51. — Spese per il rimpatrio in terza classe dei connazionali indigenti profughi dall'Africa e per il ritorno in Africa dei connazionali profughi in Patria.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento*:

Cap. n. 211. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. L. 7.500.000
Cap. n. 222. — Indennità alle guardie notturne dei monumenti, ecc. » 50.000
Cap. n. 224. — Paghe, ecc., al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc. . . . . » 7.450.000
Cap. n. 225. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, ecc. » 650.000
Cap. n. 226. — Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio dei monumenti, ecc. » 350.000
Cap. n. 242-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di pagamenti effettuati nel periodo anteriore alla liberazione del territorio nazionale . . » 759.925
Cap. n. 242-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di pagamenti effettuati durante la gestione del Governo Militare Alleato » 7.847.670
Cap. n. 242-*quater* (di nuova istituzione). — Saldo impegni per spese afferenti ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 67.000
Cap. n. 242-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto ai lavori della Commissione interministeriale presso l'Ufficio speciale di educazione fisica (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . » 2.500.000

Totale degli aumenti . . . L. 27.174.595

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 14. — Indennità per missioni, ecc. . . . . L. 67.000
Cap. n. 98. — Sussidi e spese per l'educazione fisica . . . . . . » 600.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 667.000

c) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 277 (aggiunto). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di pagamenti, ecc.
Cap. n. 278 (aggiunto). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di pagamenti, ecc.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 17. — Assegni fissi per spese di ufficio ecc. . . L. 21.139.900
Cap. n. 49. — Compensi per lavoro straordinario al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ecc. » 90.000.000
Cap. n. 91-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima . . . . » 14.500.000
Cap. n. 91-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità di missione ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima » 3.000.000
Cap. n. 121. — Compensi speciali, ecc. » 2.000.000

Totale degli aumenti L. 130.639.900

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. L. 6.139.900
Cap. n. 18. — Telegrammi da spedirsi all'estero, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 52. — Indennità di vestiario ai sottufficiali, ecc. » 90.000.000
Cap. n. 91. — Spese straordinarie per i servizi in liquidazione della protezione antiaerea » 17.500.000
Cap. n. 141. — Spese per il trasporto delle persone assistite, ecc. . . . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 130.639.900

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 108. — Indennità di caro-pane da corrispondersi agli iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza e a coloro che sono ammessi ai soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi; di congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi e di congiunti di civili deportati dai tedeschi internati o dispersi sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra. Maggiorazione fissa di L. 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle categorie sopracitate (DD. LL. del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355 e 10 luglio 1947, n. 704; leggi 10 agosto 1948, n. 1148 e 30 novembre 1950, n. 997).

Cap. n. 137. — Indennità di caro-pane a favore dei profughi, sfollati e sinistrati di guerra, dei rimpatriati dall'estero e dei congiunti di cittadini residenti all'estero. Maggiorazione fissa di L. 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle categorie sopracitate (DD. LL. del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355 e 10 luglio 1947, n. 704; leggi 10 agosto 1948, n. 1148 e 30 novembre 1950, n. 997).

Cap. n. 138. — Assegno temporaneo ed indennità di caro-pane a favore dei reduci disoccupati e bisognosi e spese per i servizi inerenti. Maggiorazione fissa di L. 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle categorie sopracitate (DD. LL. del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355 e 10 luglio 1947, n. 704; leggi 10 agosto 1948, n. 1148 e 30 novembre 1950, n. 997).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 11. — Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 17. — Personale, ecc., del Ministero dell'Africa italiana, comandato, ecc., indennità di missione, ecc.	»	20.000.000
Cap. 19. — Personale non di ruolo, ecc. Indenità di missione, ecc.	»	65.000.000
Cap. n. 21. — Incaricati provvisori, ecc. Indennità di missione, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 32. — Gabinetto e segreterie particolari del Ministro, ecc. Indennità di missione, ecc.	»	1.200.000
Totale degli aumenti	L.	136.200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10. — Genio civile. Personale, ecc. Indennità di missione, ecc.	L.	136.200.000
Cap. n. 252. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc.	»	16.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	152.200.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento*:

Cap. n. 36. — Ufficiali delle Capitanerie di porto. Stipendi, ecc.	L.	36.000.000
Cap. n. 61. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale, ecc.	»	1.406.000
Cap. n. 67. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale, ecc.	»	8.415.000
Totale degli aumenti	L.	45.821.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 49. — Ufficiali delle Capitanerie di porto. Razione viveri	L.	36.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 (Modificata la denominazione). — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale addetto al Gabinetto e alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	L.	1.200.000
Cap. n. 43. — Indennità di missione, ecc., al personale militare	»	13.000.000
Cap. n. 52. — Indennità di missione, ecc., al personale civile non di ruolo	»	55.000.000
Cap. n. 67. — Indennità di missione, ecc., al personale militare	»	61.000.000
Cap. n. 74. — Indennità di missione, ecc., al personale civile di ruolo	»	14.000.000
Cap. n. 75. — Indennità di missione, ecc., al personale civile non di ruolo	»	6.000.000
Cap. n. 82. — Indennità di missione, ecc., al personale salariato	»	1.500.000
Cap. n. 83. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 86. — Stipendi, ecc., ai sottufficiali, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 89. — Indennità di missione, ecc.	»	177.700.000
Cap. n. 131. — Assistenza morale e benessere, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 132. — Educazione fisica e sportiva, ecc.	»	500.000
Cap. n. 133. — Operazioni della leva, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 134. — Indennità, ecc., nei movimenti collettivi dei Corpi, ecc.	»	246.000.000
Cap. n. 135. — Servizi generali dei Corpi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 136. — Spese di ufficio per i Corpi, ecc.	L.	250.000.000
Cap. n. 137. — Manovre ed esercitazioni militari	»	30.000.000
Cap. 138. — Spese di trasporto, ecc., nelle manovre, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 139. — Servizi di Stato Maggiore, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 141. — Servizi generali dei Corpi	»	7.000.000
Cap. n. 142. — Spese di ufficio per i Corpi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 146. — Spese di ufficio per i Corpi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 148. — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 150. — Assistenza morale e benessere, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 155. — Servizi del Genio. Spese per manutenzione, rinnovazione materiali, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 156. — Servizi del Genio, ecc., depositi, munizioni e carburanti, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 159. — Fitti di immobili ad uso militare, ecc.	»	490.000.000
Cap. n. 160. — Spese per i servizi tipografici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 164. — Servizio automobilistico per la Marina militare, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 168. — Lavori di manutenzione, ecc.	»	63.000.000
Cap. n. 169. — Miglioramento della efficienza delle Piazze marittime, ecc.	»	9.500.000
Cap. n. 187. — Servizi automobilistici, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 203. — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 204. — Prima vestizione, ecc.	»	76.000.000
Cap. n. 211. — Spese di prima vestizione, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 214. — Cura ed assistenza degli ammalati, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 219. — Funzionamento degli Istituti, Accademie, ecc.	»	76.000.000
Cap. n. 220. — Biblioteche centrali e di presidio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 221. — Funzionamento degli istituti, ecc.	»	41.000.000
Cap. n. 226. — Premi per invenzioni, ecc.	»	370.000
Cap. n. 231. — Esperienze, studi e modelli	»	349.730.000
Cap. n. 232. — Spese riservate dello Stato Maggiore, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 233. — Ufficio Stampa della Difesa, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 239. — Servizio idrografico Materiali	»	2.600.000
Cap. n. 248. — Spese di liti e arbitraggi	»	15.000.000
Cap. n. 250. — Risarcimento di danni, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 252. — Acquisto di medaglie, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 259. — Risarcimento di danni, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 293. — Assegni, ecc., ai partigiani combattenti, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 303-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di anticipazioni effettuate dalle Casse militari dell'Esercito a Enti aeronautici nel periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie	»	819.716.597
Totale degli aumenti	L.	4.470.816.597

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 42. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare, ecc.	L.	26.000.000
Cap. n. 51. — Indennità di missione, ecc., al personale civile di ruolo	»	3.000.000
Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc., al personale salariato	»	20.000.000

Cap. n. 68. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale militare, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 77. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale civile non di ruolo	»	2.000.000
Cap. n. 90. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale militare, ecc.	»	105.000.000
Cap. n. 106. — Indennità di missione, ecc., al personale salariato	»	5.000.000
Cap. n. 107. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale salariato	»	11.000.000
Cap. n. 116. — Indennità e soprassoldi, ecc., per i carabinieri, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 117. — Indennità di missione, ecc., carabinieri, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 118. — Indennità di trasferimento, ecc., dei carabinieri, ecc.	»	110.000.000
Cap. n. 147. — Manovre ed esercitazioni, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 154. — Servizio di artiglieria. — Spese per manutenzione, ecc.	»	30.000
Cap. n. 162. — Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc.	»	32.500.000
Cap. n. 165. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	140.000.000
Cap. n. 166. — Armi e materiali da guerra, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 167. — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.	»	9.500.000
Cap. n. 172. — Fitti di immobili ad uso militare, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 174. — Servizi tecnici aeroportuali, ecc.	»	70.000
Cap. n. 176. — Grandi e piccole riparazioni, ecc., di aeromobili, ecc.	»	350.000.000
Cap. n. 189. — Viveri ed assegni di vitto, ecc.	»	938.000.000
Cap. n. 196. — Viveri ed assegni di vitto	»	82.100.000
Cap. n. 198. — Casermaggio per le truppe, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 200. — Materiali di consumo, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 202. — Viveri ed assegni di vitto	»	166.000.000
Cap. n. 205. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 212. — Combustibili liquidi, solidi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 265. — Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli, ecc.	»	931.200.000
Cap. n. 271. — Sottufficiali dell'aeronautica, ecc collocati a riposo, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 278. — Somme da corrispondere, ecc.	»	48.700.000
Totale delle diminuzioni	L.	3.651.100.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Indennità e rimborsi di spesa per incarichi, ecc.	L.	864.000
Cap. n. 146. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	100.000.000
Totale degli aumenti	L.	100.864.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	L.	864.000
Cap. n. 61. — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 126. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	100.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	102.064.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento*:

Cap. n. 22. — Compensi al personale estraneo, ecc.	L.	560.000
Cap. n. 93 (modificata la denominazione). — Spese relative alla nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (legge 7 novembre 1949, n. 857). Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1932, n. 904)	L.	2.800.000
Cap. n. 106. — Indennità di missione, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni per spese relative ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	600.000
Cap. n. 136-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la restituzione delle penalità pecuniarie inflitte dalle cessate Commissioni provinciali dei consumi e prezzi dello pseudo governo repubblicano e per la corresponsione del controvalore di merci sequestrate, a seguito di intervenute sentenze assolutorie, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21.	»	8.500.000
Totale degli aumenti	L.	15.460.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 116. — Competenze al personale incaricato, ecc.	L.	560.000

c) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 179 (aggiunto). — Somma occorrente per la restituzione delle penalità pecuniarie, ecc.

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 595-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica «Ragioneria generale dello Stato»). — Differenze di prezzo dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione e alla pastificazione, a carico dello Stato (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471)	L.	600.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 831-*ter* (aggiunto). — Differenza di prezzo dei cereali	L.	600.000.000

Il Ministro per il tesoro,
VANONI

TABELLA *O*

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	L.	1.167.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	850.000
Cap. n. 6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	310.000
Cap. n. 7. — Compensi speciali, ecc.	»	7.000
Cap. n. 32. — Spese casuali	»	2.000.000
Totale degli aumenti	L.	3.167.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 38. — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	2.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 11. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione. Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi. Spese postali e telegrafiche. Spese di manutenzione ed esercizio di un automezzo.

FONDO DI BENEFICENZA
E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili	L.	15.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	14.000
Cap. n. 4. — Compensi speciali, ecc.	»	1.000
Totale	L.	15.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	L.	1.044.000
Cap. n. 6. — Entrate del fondo clero veneto, ecc.	»	900.000
Totale	L.	1.944.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	43.000
Cap. n. 5. — Compensi speciali, ecc.	»	1.000
Cap. n. 10. — Imposte e tasse	»	1.000.000
Cap. n. 21. — Spese del fondo clero veneto, ecc.	»	900.000
Totale	L.	1.944.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 8. — Proventi derivanti dall'esercizio delle autostrade statali, ecc.	L.	100.000.000

b) *Istituzione di capitoli:*

Cap. n. 18-*bis* — Contributo straordinario dello Stato per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario, a pagamento non differito lungo le strade statali nelle regioni Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone e nei territori dei Comuni della provincia di Rieti appartenenti all'ex circondario di Cittaducale (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e legge 29 dicembre 1948, n. 1521)	*per memoria*
Cap. n. 18-*ter*. — Contributo straordinario dello Stato per la esecuzione di lavori urgenti di riparazione delle strade statali in dipendenza di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise (legge 6 marzo 1950, n. 171)	*per memoria*

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 43. — Lavori di sistemazione, ecc., delle strade statali, ecc.	L.	100.000.000

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 44. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento di strade statali nelle regioni Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone e nei territori dei comuni della Provincia di Rieti appartenenti all'ex circondario di Cittaducale (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e legge 29 dicembre 1948, n. 1521).

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 33. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	L.	2.732.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni fissi	L.	1.052.000.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario. Personale avventizio, diurnista e cottimista. Retribuzioni, ecc.	»	538.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc.	»	120.000.000
Cap. n. 4. — Premio di interessamento, ecc.	»	14.000.000
Cap. n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	65.500.000
Cap. n. 25. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	244.000.000
Cap. n. 30. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 59. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	26.000.000
Cap. n. 62. — Spese per l'acquisto e la manutenzione di cavi sottomarini, ecc.	»	500.000
Cap. n. 79. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc.	»	612.000.000
Cap. n. 88. — Retribuzioni al personale addetto ai servizi di pulizia, facchinaggio e custodia locali. Indennità, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 90. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi adibiti ai servizi postali e telegrafici	»	10.000.000
Cap. n. 95. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	2.732.000.000

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 2. — Reddito delle foreste, ecc.	L.	280.000.000

SPESA

In aumento:

Art. n. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste, ecc.	L.	50.000.000
Art. n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	»	40.000.000
Art. n. 4. — Imposte e sovrimposte, ecc.	»	15.000.000
Art. n. 9. — Indennità di missione, ecc.	»	4.000.000
Art. n. 30. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e di fabbricati, ecc.	»	100.000.000
Art. n. 31. — Lavori di rimboschimento, ecc.	»	35.000.000
Art. n. 35. — Fondo di riserva, ecc.	»	36.000.000
Totale	L.	280.000.000

Il Ministro per il tesoro
VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 966.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Mercede, in Cattolica Eraclea (Agrigento).

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 13 giugno 1950, integrato con postilla 15 novembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Mercede, in Cattolica Eraclea (Agrigento) e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 967.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Domenico, in Martina Franca (Taranto)

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Domenico in Martina Franca (Taranto) e la stessa viene autorizzata ad accettare i legati disposti in suo favore da Carrieri Angela Vita, consistenti nella somma di L. 25.000 e in un vano terraneo valutato L. 30.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 968.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Vitale, nella borgata omonima del comune di Busca (Cuneo).

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Vitale, nella borgata omonima del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 969.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alfio, in frazione Scifi del comune di Forza d'Agrò (Messina).

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 8 dicembre 1944, integrato con postille 1° gennaio 1946 e 15 novembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Alfio, in frazione Scifi del comune di Forza d'Agrò (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 970.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata, in frazione Pero del comune di Varazze (Savona).

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Savona e Noli in data 10 dicembre 1947, relativo all'erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata, in frazione Pero del comune di Varazze (Savona) ed il beneficio della suddetta parrocchia viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte da Cerruti Tommaso ed altri consistenti in immobili, valutati L. 150.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951.

Conferimento di medaglia in oro al valor militare alla bandiera della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nono ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' conferita la medaglia in oro al valor militare alla bandiera della Marina mercantile, con la seguente motivazione:

« Per l'eroico valore, la capacità e l'abnegazione dimostrate sui mari dai suoi equipaggi e per il sacrificio dei suoi uomini migliori e delle sue navi, nel corso di lungo aspro conflitto contro agguerriti avversari ».

(Zona di operazioni, 10 giugno 1940-8 maggio 1945)

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1951
Registro Difesa-Marina n. 5, *foglio n.* 183. — CILLO

(4805)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1951.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione attualmente in vigore, e di un'opzione, presentati dalla « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Società cattolica di assicurazione » con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore e della relativa opzione;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe e la seguente opzione, presentati dalla « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona:

1) tariffa *A*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile se l'assicurato è in vita, ad un'epoca prestabilita;

2) tariffa *A*-c, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile se l'assicurato è in vita, ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato;

3) opzione di capitale a scadenza per le assicurazioni di rendita.

Roma, addì 14 settembre 1951

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(4765)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1951.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1946, con il quale i signori dott. Adelfo Tosatti e il rag. Ariodante Bonini sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Mirandola;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica, a norma dello statuto aziendale, per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Bruno Marchesi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, e il col. Emilio Meschieri è nominato vice presidente della Cassa stessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1951

Il Ministro: VANONI

(4804)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 298 del 26 settembre 1951
Prezzi dei carboni

A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari numero 287 in data 10 luglio 1951 e n. 296 in data 15 settembre 1951, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 298 del 26 settembre 1951, ha disposto quanto appresso:

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° ottobre 1951 i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi stessi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati o per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno (compresa Civitavecchia) e delle Isole (Sicilia e Sardegna), i prezzi cif vanno maggiorati di 250 lire a tonnellata. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 500 per il carbone proveniente dalla Polonia e di L. 700 per le altre provenienze. Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonn., che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Carbone da vapore*:		
basse materie volatili - tout venant	L.	13.900
basse materie volatili - grigliato in miniera	»	14.350
alte materie volatili tout venant	»	13.550
alte materie volatili grigliato in miniera	»	14.000
2. *Carbone da gassogeno* - grigliato in miniera	»	14.200
3. *Carbone da gas*	»	13.800
4. *Carbone di coke*	»	14.200
5. *Coke di petrolio*	»	19.500

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
pezzatura classificata in miniera	L.	16.550
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	11.450
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	11 850

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi, previ accertamenti.

2. *Carboni da vapore e da forni*:		
a) carbone Cardiff:		
grosso e arancio (pezzatura super. a 80 mm.)	L.	14.150
noce (trebbles, doubles) (pezz. da 30 a 80 mm.)	»	14.150
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	»	14.450
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	12.850
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	11.450
b) carbone Yorkshire-East-Middland:		
grigliato in miniera	L.	12.950
grosso, arancio e noce (trebbles, doubles pezzatura superiore a 30 mm.)	»	12.950
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	»	12.750
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	11.400
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	9.350
c) carbone Northumberland:		
grigliato in miniera	L.	12.500
grosso, arancio e noci (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.)	»	12.500
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	»	12.300
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	11.150
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	9.350

3. *Carboni da gas*:

a) carbone Durham primario	L. 12.950
b) carbone Durham secondario	» 12.750

CARBONE ARSA

(cif porti adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L. 12.800
Minuto (da 0 a 10 mm)	» 11.800

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore	L. 15.000

CARBONE INDIANO

(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore	L. 14.500

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 25 a 100 mm.	L. 24.300

ANTRACITE MAROCCHINA

(cif Tirreno)

Pezzature da 30 a 80 mm.	L. 21.300
Pezzature da 20 a 30 mm.	» 18.750
Pezzature da 5 a 20 mm.	» 16.200
Minuto lavato	» 12.250

CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite*:	—	—
a) antracite di 1ª classe:		
noci 1 2	—	18.000
minuti lavati	—	13.000
b) antracite di 2ª classe:		
noci 1 2	—	15.500
minuti lavati	—	13.000
c) antracite speciale per elettrodi	—	24.400
2. *Carbone magro* (ess):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	13.450	13.400
noci 1	14.850	14.800
noci 2 3	15.150	15.100
3. *Carbone grasso* (fett):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	13.450	13.400
noci 1 2	13.450	13.400
noci 3 4	13.600	13.600
4. *Carbone da vapore a lunga fiamma* (*gas flamm*):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	13.450	13.400
noci 1 2	13.450	13.400
5. *Carbone da gas*:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) (gasstuck)	13.450	13.400
noci 1 2 (gasnuss)	13.450	13.400
noci 3 4 (gasnuss)	13.600	13.600
6. *Carbone da coke*:		
fini da coke	13.050	13.000

CARBONI FRANCESI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite e corboni magri*:		
a) Bacino del Delfinato (antracite):		—
grigliata (da 50 a 80 mm.)	—	
noci (da 30 a 50 mm.)	—	20.500
nocetta (da 15 a 30 mm.)	—	17.950
b) Bacino Nord Francia (medie volatili):		
grigliato, noci nocetta	—	25.450
2. *Carbone da vapore, grasso, a lunga fiamma e da gas*):		
a) Bacino Sarre e Lorena:		
grigliato, noce e nocette	17.350	15.350
minuto (da 0 a 10 mm.)	15.050	13.200
b) Bacino delle Cevennes:		
nocetta (da 10 a 20 mm.)	—	15.050
minuto (da 0 a 10 mm.)	—	13.250

CARBONE BELGA

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Carboni grassi*:		
grigliato oltre 80 mm.	16.300	17.250
pezzature lavate da 30 a 80 mm.	17.300	18.200
pezzature lavate da 20 a 30 mm.	16.650	17.550
pezzature lavate da 10 a 20 mm.	16.000	16.900
minuti lavati da 0 a 10 mm.	14.750	15.650
2. *Carboni semigrassi*:		
grani lavati da 5 a 10 mm.	16.600	17.500
minuti lavati da 0 a 10 mm.	14.350	15.300
minuti lavati da 0 a 5 mm.	13.800	14.750
polvere non lavata da 0 a 5 mm.	12.900	13.900
3. *Carboni 1/4 grassi e magri*:		
grani lavati da 5 a 10 mm.	16.050	17.050
minuti lavati da 0 a 10 mm.	13.800	14.750
minuti lavati da 0 a 5 mm.	13.250	14.150
polvere non lavata da 0 a 5 mm.	12.650	13.600

CARBONE POLACCO

Pezzatura oltre 30 mm.	17.000	17.400
Pezzatura da 10 a 30 mm.	16.200	16.600
Minuto da 0 a 10 mm.	13.200	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Prezzi cif porti Alto Tirreno	L. 13.500

Restano invariate le disposizioni generali di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione del carbone e la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alle circolari n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 103 del 9 aprile 1947.

(4843)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Crespino, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 settembre 1951, la Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Crespino, costituita con rogito in data 2 giugno 1948 del dott. Saul Mariotti, notaio in Rovigo, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Ronsisvalle, funzionario di prefettura.

(4808)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Lettopalena (Chieti)

Con decreto Ministeriale 24 settembre 1951, n. 1906, è stato approvato il piano di ricostruzione di Lettopalena (Chieti), vistato in una planimetria in scala 1:1000 e una planimetria in scala 1:2000, con annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione viene stabilito il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(4830)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di ufficio fonotelegrafico

In data 6 giugno 1951 è stato istituito presso la ricevitoria postale di Picciame, frazione del comune di Posta (Rieti), un ufficio fonotelegrafico incluso in derivazione nel circuito 6145 che pertanto risulta così costituito: « Posta-Picciame-Santa Croce di Cittareale-Cittareale-Trimezzo ».

(4832)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 2 febbraio 1951, n. 20426.2/8082, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1948;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il prof. dott. Antonio Serra, docente in bacteriologia e polizia sanitaria veterinaria nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Cuneo con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Giuseppe Giordano, destinato ad altri incarichi, nella qualità di segretario della Commissione stessa;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Antonio Serra, docente in bacteriologia e polizia sanitaria veterinaria, e del dott. Giuseppe Giordano, sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1948, il prof. dott. Giovanni Bisbocci, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, e il dott. Antonio Basso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 settembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4812)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a dieci posti di vice economo in prova nei convitti nazionali (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Visto il regio decreto 2 marzo 1932, n. 304, relativo alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di istitutore, maestro elementare e vice economo nei convitti nazionali;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, sul miglioramento di carriera al personale dei convitti nazionali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa ai criteri preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi disposti in favore dei mutilati e invalidi per servizio e di congiunti dei caduti per servizio;

Vista la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 1951, n. 2984/12106.2.12;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a dieci posti di vice economo in prova nei convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°).

A detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando; il limite massimo è di anni 45 non superati alla data stessa.

Sono ammessi anche se eccedano il prescritto limite massimo di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto il limite massimo suddetto.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e termini fissati dall'art. 5, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, titolo di studio posseduto, anno del conseguimento dello stesso, nome dell'istituto che lo ha rilasciato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione

classica, Divisione V, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale, o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica del diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale o, infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori di ruolo (anche se straordinari), il diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico o di maturità classica o scientifica;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera e in doppio esemplare dei documenti presentati.

Inoltre i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa. I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*), *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 32 firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica - Divisione V) non oltre sessanta giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente art. 3 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel

primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato e con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che faranno riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo l'esame di concorso per lo stesso impiego. A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

L'Amministrazione inoltre si riserva di escludere dal concorso quei candidati per i quali venga accertato un motivo di esclusione anche posteriormente alla data fissata per le prove.

Art. 6.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma nel giorno e nei locali che saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta in tempo utile a ciascun candidato.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte 2ª, che sostituisce a tutti gli effetti, in caso di mancato recapito, le comunicazioni di cui al comma precedente, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tanto la prova scritta quanto le prove orali avranno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni direttamente e mediante comunicazione fatta nel bollettino ufficiale, parte 2ª. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 7.

Le prove di esame sono:

1) una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità di Stato);

2) una prova orale: un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non superiore di un'ora sui seguenti argomenti:

a) istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo;

b) elementi di ragioneria e contabilità di Stato;

c) nozioni di legislazione scolastica.

Le prove stesse si svolgeranno sul programma emanato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1ª, n. 7, in data 14 febbraio 1933.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono stati chiamati alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministero ed è composta come segue:

di un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado 6°, presidente; di un rettore di convitto nazionale e di un professore ordinario di computisteria e ragioneria degli istituti d'istruzione media di secondo grado governativi.

Della Commissione farà parte, con funzioni di segretario, un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1937, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 11.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di vice economi con la qualifica di vice economo in prova.

Art. 12.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1951
Registro n. 31, *foglio n.* 358

(4820)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di centoventi assegni vitalizi (ex-Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1952.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato liquidato nè spetti più l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di Enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli d'impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione, purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi famigliari, per i quali provvede altra istituzione.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1951 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani; di ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di Enti pubblici;

3) stato di servizio dell'impiegato;

4) certificato dell'ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex impiegati *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'aventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto; *e*) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente; *f*) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

dagli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto della morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato la indennità per una volta tanto o la pensione all'impiegato o alla sua vedova oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenenti tali attestazioni; *f*) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; *g*) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro; *h*) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito;

dai genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) lo estratto dell'atto di nascita e quello di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (articolo 25 della legge 19 gennaio 1942 n. 22).

Roma, addì 22 settembre 1951

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(4842)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20539/3ª San. in data 6 luglio 1951, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1948 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 34511/3ª San. in data 25 gennaio 1950;

Vista la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 20521/3ª San. in data 6 luglio 1951;

Ritenuto che il dott. Bolognini Francesco, residente a Candia Lomellina, ha diritto alla nomina a medico condotto del comune di Macugnaga in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bolognini Francesco è assegnato alla condotta medica di Macugnaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Novara, addì 21 settembre 1951

p. *Il prefetto*: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20539/3ª San. in data 6 luglio 1951, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1948 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 34511/3ª San. in data 25 gennaio 1950;

Vista la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 20521/3ª San. in data 6 luglio 1951;

Ritenuto che il dott. Aji Adolfo, residente a Finale Emilia, ha diritto alla nomina a medico condotto del Consorzio Beura Cardezza-Trontano in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Aji Adolfo è assegnato al Consorzio medico Beura Cardezza-Trontano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Novara, addì 21 settembre 1951

p. *Il prefetto*: NICOSIA

(4818)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.